

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

VISTA la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 dispone come segue: “6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

VISTO il D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

VISTO l’articolo 14, comma 7 legge 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTO in particolare l’articolo 7 bis della citata legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 il quale stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione

di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;

VISTA la legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

RICHIAMATI:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento Key Concepts (K.C.) 2021 “Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”, che costituisce l'aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovini” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell'ISPRA di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio

parere sull'inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;

- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;
- il documento avente per oggetto “Piano di gestione nazionale dell’allodola (*Alauda arvensis*) e applicazione delle misure previste”, inviato in data 19.04.2021 dal Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico;
- il documento “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 02.03.2022;
- il documento “Piano di gestione nazionale per il Moriglione” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018) ;
- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018;
- l’Atlante Europeo degli Uccelli Nidificanti EBBA (European Breeding Birds Atlas) del 2021 pubblicato a cura dell’European Bird Census Council (EBCC);
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 23 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2021/2022 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali e dall’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 L.R. 3/94);
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;
- il “Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”, inviato da ISPRA di cui al protocollo 0243958 del 08.06.2021, agli

atti presso il Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)”;

- l'intervenuta archiviazione del caso EU Pilot 6955/14/ENVI da parte della Commissione Europea (di cui danno atto le sentenze del Consiglio di Stato Sez.IV, 6916 e 7857/2022), senza che sia stato accertato alcun contrasto tra il comma 1 dell'art. 18, L. 157/1992 ss.mm.ii. e le Dir. 2009/147/CE (Dir.“Uccelli”) e Dir. 92/43/CEE (Dir.“Habitat”);

RICHIAMATA la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 0265297 del 07.06.2023, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca in mare, e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne”;

VISTO che nella sopra citata richiesta la Regione Toscana, nel rispetto del principio di leale collaborazione, chiedeva tra l'altro a ISPRA:

a) motivare specificamente con riferimento alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della scrivente Regione, evidentemente diverse da quelle delle Regioni del nord e del sud dell'Italia, eventuali specifici suggerimenti circa l'adozione di misure generali di attenuazione, valutazione e verifica dell'impatto dell'attività venatoria sulla fauna selvatica, essendo stato affermato in giurisprudenza, anche nei confronti dell'Istituto, che i pareri di ISPRA non possono essere generici e *one size all fits*;

b) indicare con precisione, per ciascuna delle specie di uccelli migratori che rivestono interesse transnazionale, a quando risalgono le pubblicazioni scientifiche e i dati *citizens science* che hanno portato ISPRA a individuare in Toscana le decadi di inizio della migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori;

c) qualora l'Istituto intendesse fare riferimento all'Atlante delle Migrazioni, fornire in copia tutta la documentazione afferente, negli ultimi 10 anni, l'accertamento, sul territorio della Toscana, durante i mesi di gennaio/febbraio, dei movimenti dell'avifauna venatoria in tutte le direzioni del quadrante (e non solo nella direzione nord/nord-est) precisando altresì le metodologie di rilevamento adottate;

d) esplicitare con chiarezza, a fronte della natura giuridicamente non vincolante dei K.C. italiani pubblicati nel 2021, quanto all'inizio della migrazione prenuziale di ciascuna singola specie di uccelli migratori in Toscana, le ragioni dell'evidente disallineamento rispetto ai dati K.C. forniti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo (con specifico raffronto con i dati K.C. relativi alla Corsica che geograficamente si innesta nell'Arcipelago Toscano);

e) fornire motivatamente precise indicazioni circa eventuali suggerimenti modificativi delle specie e dei periodi cacciabili, stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e ss. mm. ii. (mai oggetto di questioni di costituzionalità o di contrasto con le Direttive comunitarie, anzi questo essendo stato escluso dal Consiglio di Stato con l'archiviazione del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI) rispetto al quale ISPRA vorrà tenere conto che la Regione, nel fare applicazione del principio di precauzione mediante la discrezionale e politica gestione del rischio, ha la facoltà e non l'obbligo di introdurre modifiche migliorative;

VISTO che nella sopra citata richiesta la Regione Toscana sottolineava ad ISPRA l'importanza di ottenere il parere motivato nei sensi di cui sopra per consentire alla scrivente Regione di tenerne conto al fine di poter esercitare le proprie potestà in materia di caccia;

VISTO il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024 inviato da ISPRA di cui prot. 0335849 del 11.07.2023 agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca in mare, e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne";

CONSIDERATO che ISPRA non ha risposto, nell'espressione del proprio parere, a quanto specificatamente richiesto dalla Regione Toscana e sopra elencato e pertanto tale parere, per questo aspetto, si rivela non soddisfacente delle esigenze della Regione;

CONSIDERATO che in ordine a detto parere dell'ISPRA può rilevarsi, in via generale, quanto segue a supporto motivazionale della presente delibera:

- in riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332/2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'Istituto ove la regolamentazione dell'attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla Legge Quadro nazionale;
- l'ISPRA esprime tre diverse tipologie di parere:
 - obbligatorio ma non vincolante quello ex articolo 18, comma 2, prima parte, L. 157/1992 con riferimento alla pre-apertura della caccia;
 - meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, quello di cui all'articolo 18, comma 1, L. 157/1992 in quanto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo le Regioni, in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali, sono tenute al rispetto della calendarizzazione fissata dal legislatore statale al comma 1 di talché quando questo sia rispettato il calendario venatorio regionale risulta pienamente legittimo;
 - obbligatorio e vincolante solo quello di cui all'articolo 18, comma 2, penultimo periodo, L. 157/1992 come introdotto in uno al comma 1 bis dall'articolo 42, comma 2, L. 96/2010 relativo alla eventuale posticipazione dal 31 gennaio al 10 febbraio dell'attività venatoria;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., mai sospettato di incostituzionalità e mai dichiarato dalla Commissione europea in contrasto sia con la Dir. "Uccelli", sia con la Dir. "Habitat", stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è ritenuto legittimo esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria: *"I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere*

espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;

- l’articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell’art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L. europea n. 122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992, di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto “*di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*”;
- il comma 1 bis dell’articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall’art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche con le successive leggi comunitarie e segnatamente con la L. comunitaria n. 122/2016 che pure ha apportato ulteriori modifiche alla L. 157/1992;
- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l’introduzione del comma 1 bis dell’articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell’articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- il comma 1 bis è stato introdotto nell’ultima parte del comma 2 dell’articolo 18 L. 157/1992 (cfr. articolo 42 L. europea n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1;
- è così spiegato il comma 4 dell’articolo 18 L. 157/1992 che, riconfermata quale “*norma che garantisce un’istruttoria approfondita e trasparente*” (Corte Costituzionale n. 258/2019) in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non anche del comma 1 bis giacché il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale trova piena tutela ed è assicurato (i) dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al legislatore nazionale; (ii) da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali; (iii) dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto ad eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e solo in questo caso vincolante dell’ISPRA sussistendo solo in questa decade per il legislatore nazionale la

possibilità di registrare per alcune specie migratorie l'inizio in Italia della migrazione prenu-
ziale;

- con il proprio parere l'ISPRA non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 nel CFVR della Toscana 2023/2024;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenu-
ziale o primaverile o "ripasso");
- l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui "*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*" ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- l'articolo 7 comma 4 della direttiva 2009/147/CE stabilisce che "*Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.*";
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della data del 31 gennaio appare corretta anche perché suggerita dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;
- il documento *Key Concepts* elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (deca-
di) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenu-
ziale e afferma tra l'altro "*In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenu-
ziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli*"; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali

oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *Key Concepts* nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- il documento *Key Concepts* 2021 sopra richiamato ha modificato per alcune specie i periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione rispetto alle precedenti versioni;
- da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i *Key Concepts* e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradridi) rispetto ai periodi stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 legge 157/1992;
- in Toscana la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio;
- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 13 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Toscana, ben 7 cominciano la migrazione prenuziale, secondo il documento europeo *Key Concepts* aggiornato nel 2021, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione, moretta), mentre solo 4 (codone, canapiglia, folaga, gallinella d'acqua) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 7 specie è completamente al di fuori della migrazione prenuziale, mentre per 4 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa. Per l'alzavola si veda l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024. L'indicazione dell'ISPRA, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantirebbe dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta superata dai dati scientifici raccolti ed elaborati dalla Regione Toscana (Arcamone & AL, 2007, Arcamone e Puglisi 2012), che dimostrano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che conferma la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della loro avifauna attuata in Regione;

- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per le specie simili;
- è da sottolineare che una serie di chiusure scaglionate per gruppi di specie causerebbe una notevole concentrazione della pressione venatoria su pochissime specie;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);
- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;
- il documento *Key Concepts* italiani 2021 non costituisce per le Regioni attendibile e tanto meno vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori giacché i dati in esso contenuti *"non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi"* (T.A.R. Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria, Sez. I, sentenza n. 8/2023);
- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;
- come affermato in giurisprudenza *"l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali"* (TAR del Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011).

- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l'articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l'ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l'Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell'attività venatoria;
- ne è riprova il fatto che il parere dell'ISPRA sopra richiamato per il Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio toscano e risulta sostanzialmente identico per tutte le Regioni italiane come se le problematiche afferenti la Sicilia possano essere ritenute equiparabili al Veneto, quelle della Puglia alla Toscana, quelle della Calabria alla Lombardia e così via;
- nel parere dell'ISPRA sopra richiamato per il Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 neppure sono rinvenibili, come invece espressamente stabilito dall'art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati assunti dall'Istituto con specifico riferimento al territorio toscano, né le collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati con termini di diretto riferimento al territorio toscano, né i contributi richiesti alle Università Toscane e ad altri Organismi di ricerca, né le verifiche effettuate sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana sul proprio territorio;
- nel documento "*The introduction to the document "Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"* (Volume 1)" la Commissione UE a commento dei dati riguardanti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo, ed auspica che si pervenga all'adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo;
- la nota del Ministro Roberto Cingolani (Ministero della Transizione Ecologica) a Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca dell'Unione Europea del 05.05.2022, con la quale il Ministro ha chiesto alla Commissione europea di rivalutare i dati su cui si basano i K.C. per la migratoria, per superare ingiustificate disparità di trattamento e di conservazione delle specie all'interno dell'Unione Europea;
- nel documento a corredo dei KC "*Hunttable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States*" - Volume 1 si specifica che per la definizione dei KC agli Stati membri è stato chiesto di utilizzare secondo un ordine gerarchico, in primo luogo, le pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazioni aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati forniti dalla citizen science. Agli Stati membri è stato chiesto di fornire almeno un riferimento scientifico per ciascun periodo indicato;
- dal documento a corredo dei KC "*Hunttable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States*" - Volume 2 - "*References provided by the Member States for the reported periods*" risulta che i "riferimenti scientifici pubblicati" forniti da ISPRA per

L'Italia, suddivisi per specie, sono risalenti come di seguito specificato (anno più recente fra le pubblicazioni elencate nel suddetto documento):

- Merlo: 2010
- Quaglia: 1998
- Tortora: 2008
- Alzavola: 2018
- Beccaccino: 1992
- Canapiglia: 2008
- Codone: 2004
- Fischione: 2008
- Folaga: 2008
- Frullino: 1992
- Gallinella d'acqua: 1998
- Germano reale: 2008
- Marzaiola: 2008
- Mestolone: 2018
- Moretta: 1999
- Porciglione: 2005
- Combattente: 1998
- Allodola: 2004
- Beccaccia: 1993
- Cesena: 2018
- Colombaccio: 2004
- Cornacchia grigia: nessuna pubblicazione fornita
- Gazza: 1997
- Ghiandaia: 2011
- Tordo bottaccio: 2018
- Tordo sassello: 2018;

ESSENDO evidente che le pubblicazioni di cui sopra, a loro volta, non possono che avere assunto risultanze scientifiche precedenti alle pubblicazioni stesse, risulta conseguentemente che i dati "KC 2021" in realtà sono da riferire ad anni precedenti e quindi non attuali:

- dal documento a corredo dei KC "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1, si evince che i KC, che ISPRA dichiara essere aggiornati al 2021 in realtà, si basano su dati di tecnico-scientifici (dati che la Commissione definisce comunque come *fonti aggiuntive*) precedenti al 2018 quindi tutt'altro che attuali, tanto che sono addirittura anteriori ai dati della Regione Toscana del 2018 ritenuti validi per la beccaccia dal TAR della Toscana con sentenza n. 848/2020 definitiva e resa anche nei confronti dello stesso ISPRA, che la elude;
- sempre nel documento a corredo dei KC "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1, già sopra richiamato, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno avuto la possibilità di indicare decenni diverse per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori. L'Italia non si è avvalsa di tale possibilità;
- i dati KC sono basati sulle risultanze della tecnica di inanellamento e non assumono i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare, metodologia questa più moderna che è la sola in grado di monitorare in tempo reale il volo degli uccelli;

- rilevato che ISPRA, nel corso degli anni, senza adeguate motivazioni, in relazione alle date di chiusura della caccia, ha espresso pareri contrastanti circa le decadi di inizio in Toscana delle migrazioni pre-nuziali delle specie di uccelli migratori (una per tutte i turdidi);
- assunto che il principio di precauzione, come indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 2000, non può essere declinato in termini assoluti di “rischio zero”, ma deve essere temperato con i principi di ragionevolezza e proporzionalità;

AVUTE presenti:

- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 390/2016 di annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto, nell’esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131, la modifica del calendario venatorio 2015 - 2016 della Regione Toscana, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016;
- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;
- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 848/2020 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020, resa espressamente anche nei confronti di ISPRA, che, dunque, pertanto non può eluderla;
- l’ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2022/2023, confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5685/2022, emessa anche nei confronti di ISPRA;

SOTTOLINEATO CHE

• la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far tempo dalla pubblicazione della sentenza, Sez. II, TAR Toscana n. 290/2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 7857/2022, non è più intervenuta ad anticipare le date di chiusura della caccia stabilite al 31 gennaio dalla Regione Toscana con i successivi calendari venatori e che dunque si devono presumere essere stati rispettosi del principio di precauzione della conservazione del patrimonio faunistico;

• in tal senso è l’ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022 che, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso delle associazioni animaliste per genericità dei motivi, riconoscono che le scelte operate dalla Regione Toscana con il calendario venatorio 2022/2023 – che trovano conferma nel presente calendario venatorio 2023/2024 – sono supportate da condivisibili e plurime argomentazioni di natura tecnico-discrezionale per mezzo di studi e indagini condotti in modo mirato sul territorio regionale e che in conseguenza il mancato recepimento del parere Ispra riguarda il termine di chiusura della stagione di caccia alle specie di uccelli migratori non può comunque costituire ragione di illegittimità del calendario venatorio regionale trattandosi non solo di parere non vincolante ma altresì trovando presupposto nei dati K.C. 2021 italiani che presentano discordanze con i dati assunti dagli altri Stati contermini che si affacciano sul Mediterraneo.

- che il parere dell’Ispra elude l’esecuzione dei giudicati sopra richiamati che avrebbero dovuto conformare e indirizzare l’operato dell’Istituto;

RICHIAMATI:

- la Delibera della Giunta regionale n. 809 del 18.07.2022 inerente l’adozione del “piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.l. n. 9 del 17 febbraio 2022 “misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA”;

- l'Ordinanza del commissario straordinario per la peste suina africana n. 2 del 20 aprile 2023;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 589 del 29.05.2023, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate relativo all'annata 2023/2024;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 776 10.07.2023, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate relativo all'annata 2023/2024;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1058 del 26.09.2022, inerente le misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale (Braccata) nel territorio a caccia programmata della toscana per l'annata venatoria 2022-23”;

RICHIAMATI altresì:

- il parere sullo status della Beccaccia, rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, di cui prot. n. 276093/2019;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019 con la quale è stato formalizzato l'Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Firenze per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alla fenologia di migrazione ed all'età e sesso dei capi abbattuti della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- il Decreto Dirigenziale n. 800 del 27 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la continuazione del monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Toscana, in prosecuzione delle attività già autorizzate con rispettivi decreti a partire dal 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 1401 del 6 febbraio 2020 con il quale è stato autorizzato “Monitoraggio della beccaccia con cane da ferma nelle aree non cacciabili” con le modalità indicate dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota di cui prot. 17371 del 19 febbraio 2018 “Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma” in sette aree a divieto di caccia rappresentative del territorio regionale, comunicate ad ISPRA con nota di cui al prot. 45939 del 05/02/2020;
- la relazione “Relazione sullo stato della beccaccia (*Scolopax rusticola* L. 1758) in Toscana – analisi della stagione venatoria 2022-2023 (1 ottobre 2022-31 gennaio 2023) e monitoraggio con il cane da ferma nel periodo successivo alla chiusura della caccia (1 febbraio-31 marzo 2023)” giunta con nota di cui prot. 0102938 dell'11.05.2023 inviata dall'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica di cui alla predetta Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019;

VISTO l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 (Allegato A) alla presente delibera e di questa facente parte integrante e sostanziale che recepisce dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano (COT), dall'Università di Firenze ed in particolare dall'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 L.R. 3/94);

RITENUTO di integrare con l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 (Allegato A), le considerazioni e i richiami che precedono e le motivazioni delle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale Toscana a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie, tenuto conto che nel caso in cui la data di apertura o chiusura di ogni specie ricada in un giorno di silenzio venatorio, è stato considerato valido il giorno successivo in caso di apertura, il giorno precedente in caso di chiusura;

RILEVATO:

- che per quanto argomentato nelle premesse e assunti i dati e i riferimenti scientifici relativi alle singole specie risulta ampiamente motivato e giustificato, anche in relazione ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il discostamento del presente calendario faunistico venatorio regionale 2023/2024 dai suggerimenti e dalle raccomandazioni dati dall'ISPRA con il proprio parere di cui al prot. n. 0335849 del 11.07.2023;

- che in particolare la Regione Toscana intende discostarsi dai suggerimenti e dalle raccomandazioni dell'ISPRA per le seguenti ulteriori specifiche motivazioni:

Combattente:

Nel proprio parere ISPRA suggerisce che il prelievo venatorio del Combattente non sia autorizzato nel corso della prossima stagione venatoria. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda del Combattente presente nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024;

Moretta:

Nel proprio parere ISPRA indica che venga introdotto su tutto il territorio della regione Toscana un regime di protezione per questa specie. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda della Moretta nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024. In particolare il periodo di cacciabilità della moretta è fissato dal calendario venatorio regionale dal 1 novembre al 31 gennaio, proprio per evitare la possibilità di confusione con la moretta tabaccata che ha un periodo di migrazione post nuziale molto più anticipato che va da fine settembre alla fine di ottobre. Sottolineiamo inoltre che in base alla citata Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (par. 2.6.10 e 2.6.13) non è mai previsto il divieto di caccia per specie simili;

- Apertura della caccia prima del 1° ottobre

In merito ai periodi di apertura della caccia, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- il parere ISPRA di cui prot. n. 0335849 del 11.07.2023 non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Toscana e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato;

- Con particolare riferimento alle motivazioni ISPRA si fa presente quanto segue:

1. Più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Toscana sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne Starna, Fagiano e Quaglia, per le quali il 20 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione. Quindi anche queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l'ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque fondata.

2. Rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 17 settembre-30 settembre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non

nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea.

3. Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Tortora, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 17 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Toscana con l'istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 23% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018).

4. Efficacia della vigilanza: non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Toscana.

-Per quanto sopra esposto la Regione Toscana non ritiene di conformarsi alle proposte dell'ISPRA.

-Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

- Tortora:

Per la Tortora la Regione ritiene quanto segue:

- la Commissione europea ha approvato per questa specie un piano d'azione internazionale nel 2018, nella seduta del comitato NADEG, piano di cui non è stata accettata la parte contenente la proposta di moratoria sulla caccia avanzata dalla Commissione;

- la Commissione ha predisposto il piano di gestione adattativa del prelievo della tortora in UE, attraverso un contratto professionale con un gruppo di lavoro scientifico e nel mese di maggio 2021 a conclusione degli incontri tecnici con istituzioni e portatori d'interesse, è stato stabilito che per l'areale che interessa l'Italia (ad eccezione di Liguria e Piemonte) la caccia può continuare nell'anno 2021, se si riduce il prelievo del 50 per cento rispetto ai dati degli anni precedenti;

- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza *“il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; (...) la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria”* (T.A.R. Toscana sentenza n. 390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)

- il declino della specie deve essere sostanzialmente ricondotta alla modifica degli habitat;

- nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva “Uccelli Selvatici” si legge al punto 2.4.24, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia insoddisfacente, che *“il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all’obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente”*;

- l'ISPRA nei propri pareri relativi al calendario venatorio 2018-2019, 2019-2020 e 2021-2022 non ha mai escluso la possibilità di una pre-apertura alla tortora ed ha accettato un limite di 20 capi stagionali al fine di mantenere un prelievo sostenibile e soddisfacente senza mettere in pericolo la specie;
- il Ministero dell'Ambiente (nota n. 14687 del 3 luglio 2018) non ha ritenuto fino ad ora misura indispensabile l'esclusione della preapertura, la cui legittimità è stata riconosciuta dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 632/2021;
- non sono riportate nel parere ISPRA evidenze scientifiche che giustifichino un peggioramento delle condizioni della specie;
- rispetto alle scorse stagioni venatorie, è ad oggi in vigore il "Piano di gestione nazionale per la Tortora Selvatica" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 4 marzo 2022, che prevede la possibilità di prelievo venatorio della specie.

In particolare per questa stagione venatoria la caccia nella giornata di pre-apertura eventualmente prevista si effettuerà ai sensi della predetta l.r. 20/2002 esclusivamente da appostamento.

Le considerazioni circa l'apertura anticipata sono state condivise nel Piano di gestione nazionale della tortora selvatica nella Conferenza Stato Regioni, esclusivamente a condizione che venga prevista la possibilità di esercitare il prelievo della specie in pre-apertura per un massimo di tre giornate (con un carniere giornaliero di 5 e stagionale di 15 capi).

Ricordiamo che la tortora selvatica, pur essendo stata lasciata teoricamente cacciabile dal 17 settembre al 31 ottobre, di fatto è del tutto assente dal territorio toscano già dalla seconda decade di settembre, e pertanto non viene praticata alcuna caccia vagante sulla specie.

In accordo con il Piano nazionale, il prelievo massimo sul territorio toscano sarà di 5000 capi complessivi e sarà consentito esclusivamente a coloro che utilizzano il tesserino venatorio digitale (App TosCACCIA) in modo da poter monitorare ed eventualmente interrompere il prelievo della specie in qualsiasi momento in tempo reale.

- **Merlo, gazza e cornacchia grigia, ghiandaia, colombaccio:** le prescrizioni indicate nel parere ISPRA sono previste nelle Linee Guida per la redazione dei calendari venatori per l'eventuale apertura anticipata della caccia e la Regione Toscana le ha completamente rispettate nel presente provvedimento;

- **Chiusura della caccia alla beccaccia:** oltre a quanto già rilevato con riguardo alla specie nella parte ad essa dedicata nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024, è confermata la chiusura della caccia il 31 gennaio, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 7182/2019, dal TAR Toscana, Sez. II, con sentenza n. 848/2020; dal TAR Toscana, Sez. II, con ordinanza n. 595/2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022.

Comunque, pur essendo una specie con trend stabile secondo tutte le ultime pubblicazioni scientifiche, in ossequio alle raccomandazioni di cautela dell'ISPRA, la Regione Toscana ha previsto precauzionalmente una serie di restrizioni all'attività venatoria:

- carniere massimo di 20 capi all'anno per cacciatore e di 3 capi/giornata, l'orario di inizio ritardato di un'ora, l'obbligo dell'uso del cane al fine di ridurre il fenomeno della caccia all'aspetto;
- limitazioni territoriali durante il mese di gennaio in linea con le prescrizioni dei documenti ISPRA;
- ulteriori limitazioni al numero di capi prelevabili nel mese di gennaio;
- sanzioni accessorie aggravate per la caccia all'aspetto, tra cui il ritiro del tesserino venatorio; la possibilità per la Regione di sospendere la caccia alla beccaccia in caso si verificano "ondate di gelo", secondo le procedure inserite nell'Allegato tecnico alla presente delibera.

La Regione ha compiuto, anche in collaborazione con la F.A.N.B.P.O., adeguati monitoraggi continuativi sulla specie (prelievi, presenze, indici di abbondanza e cinegetici) a partire dal 2016, che denotano il reale andamento delle fasi di migrazione autunno-invernale e pre-riproduttiva, attraverso personale abilitato dalla Regione, con cani abilitati da Enci, secondo le indicazioni fornite da ISPRA e metodi standardizzati. La Regione Toscana dal 2020 ha iniziato uno specifico approfondimento del monitoraggio anche in 7 aree a divieto di caccia, come indicato nel protocollo ISPRA/2018 e come comunicato formalmente allo stesso Istituto. La Regione Toscana è inoltre capofila di un progetto di monitoraggio della specie a livello nazionale, iniziato nel 2019, che ha già visto l'adesione formale di altre Regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania). Il progetto, sottoposto alla supervisione scientifica dell'Università di Firenze, ha già prodotto il report citato in precedenza sia sull'analisi locale e nazionale dei dati forniti dal monitoraggio, sia sui dati di prelievo, sia sull'età dei capi abbattuti. I dati relativi al monitoraggio con il cane da ferma hanno consentito la pubblicazione di specifico articolo scientifico su rivista peer reviewed (Tuti M., Rodrigues T.M., Bonghi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargenitni C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory gae specie. Diversity, 15, 598).

La Regione Toscana, con parere favorevole ISPRA, ha iniziato nel 2022 un ulteriore progetto di monitoraggio mediante camera termica in due aree protette regionali, finalizzato a ricavare dati di densità giornaliera e abbondanza della beccaccia. I primi dati raccolti e inviati ad ISPRA, confermano l'andamento degli indici di abbondanza rilevati con i cani da ferma.

La Regione Toscana, ha quindi assolto (Consiglio di Stato, Sez. III, 3852/2018) alla necessità di far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio.

La decisione di indicare come chiusura della caccia alla Beccaccia il 31 gennaio risulta inoltre avvalorata dallo specifico parere, oltre che dai dati forniti dall'Università di Firenze, dal parere rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, con nota di cui prot. n. 276093/2019.

Alla luce degli esiti di precedenti azioni amministrative e contenziosi generati sulle date di chiusura della stagione venatoria alla beccaccia preme inoltre evidenziare:

a) che, valutate preventivamente, sono state poste adeguate misure di tutela della specie soprattutto la sua maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche: non a caso sono state previste apposite precauzioni, quali i limiti di prelievo giornaliero e stagionale nonché la sospensione immediata dell'attività venatoria in caso di avversità atmosferiche di particolare intensità;

b) che l'inizio del periodo di migrazione pre-nunziale, agli esiti delle più recenti indagini scientifiche che sono state sopra richiamate con riferimento alla specie, è da collocarsi non prima della terza decade di febbraio e quindi la caccia è sicuramente assentibile, sostenibile e rispondente alla più rigorosa applicazione del principio di precauzione fino al 31 gennaio come del resto riconosciuto dal Consiglio di Stato (Sez. III n. 7182/2019);

c) che dunque risulta superato il provvedimento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dietro sollecitazione del MATTM e di cui alla comunicazione n. 100 del 15.1.2016 che ebbe d'imperio a modificare il Calendario Venatorio Regionale della Toscana anticipando la chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio in ragione del fatto che la prevista chiusura al 31 gennaio avrebbe coinciso con l'inizio del periodo della migrazione prenuziale. In disparte che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo dal TAR Toscana con la richiamata sentenza Sez. II n. 390/2016, alla luce degli arresti scientifici oggi raggiunti l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia è da individuarsi non prima della terza decade di febbraio; con la conseguenza che è giustificata la scelta della Regione Toscana di consentire il prelievo venatorio della specie fino alla fine di gennaio;

d) che la legittimità della chiusura della caccia al 31 gennaio è ulteriormente confermata dai risultati dei monitoraggi della specie beccaccia tenuto conto:

- che sono stati eseguiti per conto della Regione da personale qualificato attraverso corsi effettuati conformemente alle indicazioni Ispra e con cani specializzati e abilitati dall'ENCI e sui quali ISPRA ha espresso il proprio apprezzamento, sono stati effettuati sulla base delle indicazioni contenute nel "protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma 2018" (Ispra prot. n. 17370 del 19 febbraio 2018) e i cui risultati sono stati recepiti dalla F.A.N.B.P.O. (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale), resi pubblici con comunicazione prot. n. 185268 del 6.5.2019;

- che la Regione Toscana ha inviato a più riprese ad ISPRA i dati relativi ai monitoraggi ed ai prelievi registrati, tra cui l'ultima comunicazione formale inviata con prot. n. 458820 del 25.11.2022;

- che dal 2020 ai monitoraggi sulle aree cacciabili sono stati affiancati quelli condotti in 7 aree campione poste in divieto di caccia, attraverso localizzazione gps delle beccacce incontrate in percorsi prestabiliti e cartografati, con cani muniti obbligatoriamente di collari satellitari GPS. Il tutto è stato riversato in apposito programma di cartografia (GIS), contrariamente a quanto sostenuto da ISPRA nel parere;

- che i dati raccolti nel periodo 2016-2021 attraverso il progetto interregionale di monitoraggio della specie di cui la Regione Toscana è capofila hanno permesso di definire nella terza decade di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale;

- che la Regione ha provveduto a fornire ad ISPRA i dati in merito alle attività di prelievo e monitoraggio sullo svernamento e migrazione pre-riproduttiva effettuate per oltre tre stagioni consecutive in Toscana che l'Istituto ha immotivatamente ignorato;

- che sono stati esplicitati anche i dati relativi agli abbattimenti nelle aree di campionamento, dando espressamente atto degli esiti della lettura dei tesserini venatori della Toscana e dei dati comunicati dai cacciatori abilitati durante i monitoraggi nei periodi cacciabili;

e) che, al contrario, l'ISPRA, nel proprio parere prot. 37919 del 10.07.2023 non esplicita quali siano stati i dati raccolti direttamente dall'Istituto con specifico riferimento alla beccaccia e al territorio della Regione Toscana, come stabilito dall'art. 7, comma 3, L. 157/1992 e ss.mm.ii.

f) che la Regione, per espressa disposizione normativa di cui agli artt. 2, comma 3 e 10 L.R.T. 3/1994 e ss.mm.ii., può avvalersi per la calendarizzazione dell'attività venatoria, com'è stato, dei pareri scientifici resi dalle Università toscane, da Istituti Scientifici, da Organismi di studio e dall'Osservatorio per la Fauna e l'Attività Venatoria (che è assunto a riferimento anche dall'Ispra per Italia centrale) la cui valenza scientifica è da porsi sullo stesso piano dell'attività consultiva svolta dall'ISPRA ;

g) non è dato anteporre i Key Concepts (privi di qualsiasi vincolatività giuridica come riconosciuto dallo stesso TAR Toscana, che sono stati assunti dall'ISPRA e che contengono le problematiche sopra elencate) al combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 e ss.mm.ii. nel testo vigente dopo la revisione di cui alla legge comunitaria n. 122/2016, dal momento che la data del 31 gennaio è rimasta quale perdurante e legittimo termine del periodo di caccia alla beccaccia. A maggior ragione non è dato anteporre il parere dell'ISPRA non vincolante, alla disposizione di legge. Voler anticipare, per il principio di precauzione, al 31 dicembre la chiusura della caccia alla beccaccia porterebbe ad una interpretazione non costituzionalmente orientata dei richiamati commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 che invece comporta il loro necessario coordinamento nel senso che, per la beccaccia, la data del 31 gennaio quale stabilito e perdurante termine del periodo di caccia (comma 1) non può che ritenersi compatibile con la previsione del divieto di caccia nel corso della migrazione prenuziale (comma 1 bis), così da rispettare il principio di precauzione assunto dal legislatore a presidio del patrimonio faunistico, senza di che dovrebbe pervenirsi alla conclusione che il legislatore ha introdotto disposizioni tra loro contrastanti e inconciliabili;

i) i dati *Key Concepts*, assunti dall'ISPRA, comportano evidenti incongruenze nella calendarizzazione della caccia alla beccaccia in Italia e segnatamente in Toscana, come

espressamente ammesso dall'Ufficio Legislativo del MATTM con propria nota 23.1.2015 prot. n. 1347, tuttora inspiegabili e rimaste inspiegate, dovendosi affrontare il fenomeno della migrazione su basi transnazionali; tanto che l'ISPRA, con propria nota prot. 1683 del 17.1.2017, ha riconosciuto che i pareri dati alle Regioni in ordine alle previsioni dei calendari faunistico venatori relativi alle specie migratrici sono inattendibili. Ciò è stato confermato dal MATTM con propria comunicazione 17.1.2017 prot. n. 1288, indirizzata a tutte le Regioni e dunque doverosamente assunta anche dalla Regione Toscana, con cui ha riconosciuto che l'acquisizione di dati transnazionali relativi al fenomeno migratorio nei vari Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo deve ritenersi quale indefettibile presupposto per una nuova definizione a partire dalla prossima stagione venatoria dei limiti temporali del prelievo venatorio alla luce di analisi per la prima volta realizzate a livello di rotte di migrazione complessive. Il che appare da solo sufficiente a discostarsi dal parere Ispra in ordine all'indicazione del 31 dicembre, estensibile al 10 gennaio, quale termine di chiusura della caccia alla beccaccia. Del resto, a quanto risulta, i dati dei *Key Concepts* proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso dell'aggiornamento del documento avviato nel 2018 e ancora in corso indicano l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia nel mese di marzo;

- **Chiusura della caccia alle specie acquatiche** (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione): si sottolinea che tutte le zone umide naturali toscane o sono poste a divieto di caccia o ricadono all'interno di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (ZPS) e pertanto sono soggette ai criteri minimi di protezione previsti dal Decreto Min. Ambiente del 17/10/2007 che consente la caccia a gennaio in tali zone solo per due giorni a settimana così che in totale a gennaio tali specie sono cacciate per un massimo di nove giorni, cioè meno di quanto sarebbe consentito applicando le indicazioni dell'ISPRA. Fra le specie elencate la gallinella d'acqua, la canapiglia, il codone e la folaga, risultano dai *Key Concepts* in migrazione prenuziale a gennaio (dal 20 di gennaio); in virtù della già citata decade di sovrapposizione la chiusura al 31 gennaio è in linea col dettato normativo. Per l'alzavola si veda l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024. Argomentazioni generali prodotte dall'ISPRA sulla confusione tra specie simili e disturbo venatorio, come già precedentemente scritto, sono di competenza del legislatore nazionale, che peraltro per tutte le specie elencate, pur modificando l'art. 18, non ha inteso ridurre i periodi precedentemente indicati per ogni singola specie. Per il germano reale, dato in migrazione prenuziale dal 1° gennaio, vale quanto riportato per il colombaccio come indicato dal punto 3.4.34 della Guida interpretativa della Direttiva Uccelli;

- **Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio**

Ritenuto che il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92, norma al cui rispetto è tenuta la Regione in sede di pubblicazione del Calendario Venatorio regionale, consente la caccia in forma vagante nel mese di gennaio alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia e senza alcuna limitazione a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide e tanto meno entro 50 metri di distanza da questi;

- che tale limitazione è introdotta da ISPRA con il proprio parere omettendo tuttavia di motivare le ragioni scientifiche a supporto di tale suggerimento;

- che tale suggerimento non trova alcuna giustificazione scientifica e comunque si pone in contrasto con le secolari tradizioni venatorie delle Toscana limitatamente ad alcune specifiche zone situate nei territori di Massa, Pistoia, Livorno, Lucca;

- **Chiusura della caccia ai Turdidi** (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena): non sono previste chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi (ad esclusione del merlo dove la chiusura è prevista per il 31 dicembre) per ridurre il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato al paragrafo 2.6 della Guida interpretativa.

In considerazione dei dati della Regione secondo cui la migrazione prenuziale ha inizio la terza decade di gennaio, e comunque della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa, la chiusura al 30 gennaio risulta in linea col dettato normativo;

- **Apertura caccia alla lepre:** rispetto alle considerazioni dell'ISPRA sul periodo riproduttivo della lepre in settembre – ottobre, oltre a ricordare che lo stesso ISPRA in proprio parere datato 28.05.2013 riporta che in tale periodo si verifica meno del 5% delle nascite per tale specie, risulta opportuno considerare che l'apertura generale della caccia a tutte le specie ripartisce il prelievo venatorio in modo più equilibrato evitando che i cacciatori concentrino il prelievo su eventuali specie con apertura posticipata. Oltre a ciò la lepre in Toscana, grazie al reticolo di istituti faunistici pubblici e privati in cui la lepre è specie di indirizzo faunistico (complessivamente oltre il 20% della superficie regionale), risulta stabile e in talune realtà addirittura in aumento. Per quanto riguarda coniglio selvatico e minilepre, trattandosi di specie rispettivamente parautoctona e alloctona, si ritiene che non siano giustificate le particolari misure di conservazione proposte;

- **Caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola:** si evidenzia che tali modalità di caccia, rispetto ai rilievi mossi da ISPRA nel parere alle proposte di calendario, sono lecitamente consentite nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 1, lett. d) della L. 157/92. Il calendario proposto dalla Regione è rispettoso del dettato normativo in quanto in ogni unità di gestione tali attività di caccia rimangono aperte per tre mesi, pur variando nei vari ATC la data di apertura e di chiusura. Relativamente alle scelte di consentire il prelievo, anche nelle aree non vocate, si rappresenta inoltre le motivazione di carattere sanitario finalizzate a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti. Ciò, anche ai sensi di quanto in merito richiamato nella sopra citata nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica, sia spaziale attraverso l'attività venatoria, nonché i Piani nazionali sopra elencati nel paragrafo riguardante la specie;

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura generale della caccia al 31 gennaio appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie (“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

RITENUTO pertanto, per tutte le motivazioni sopra esplicitate di stabilire la data del 31 gennaio 2024 per la chiusura della stagione di caccia per le specie beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per alcune specie, carnieri prudenziali a carattere giornaliero e stagionale;

DATO ATTO che l'articolo 4 della l.r. 20/2002 prevede specifici limiti di carniere giornaliero riguardanti la selvaggina stanziale e migratoria;

RITENUTO tuttavia opportuno di fissare limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- tortora 15 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo della tortora della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 5.000 capi;
- moretta, 20 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2024 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 420 capi;

CONSIDERATO che la legge regionale 20/2002 sopra richiamata prevede, all'art. 8 che *“la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.”*;

CONSIDERATO pertanto che l'eventuale apertura anticipata alla specie Tortora, sia autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura ovvero una sospensione pari all'arco temporale dell'apertura anticipata in conformità all'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato;

RITENUTO opportuno mantenere, come da precedenti indicazioni di ISPRA il 31 ottobre come giorno di chiusura della caccia alle specie quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*);

CONSIDERATA la segnalazione dell'ISPRA in merito agli adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA, si evidenzia che tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l'allegato III

punto 4.1.4 prevede: “Le parti contraenti s’impegnano ad eliminare gradualmente l’utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000”;

CONSIDERATO che l’impegno delle Parti, cioè degli Stati firmatari, si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale di cui rappresenta un passaggio il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;

RITENUTO opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra;

CONSIDERATO quanto previsto all’art. 6 bis della l.r. 3/94 ed al DPGR 36/R/2022 in merito alla gestione delle aree vocate e non vocate per gli ungulati, nonché quanto emerso dai dati relativi ai danni alle colture agricole raccolti e conservati agli atti d’ufficio;

RAVVISATA quindi la necessità di rendere efficaci gli obiettivi di conservazione o riduzione degli ungulati, rispettivamente nelle aree vocate e non vocate, anche attraverso la possibile estensione dei tempi di caccia alle suddette specie, consentendo l’esercizio della caccia di selezione per 5 giorni alla settimana, in conformità ai periodi, ai piani e ai pareri resi per le diverse specie ai sensi di quanto disposto all’art. 11-quaterdecies, comma 5, d.l. 203/05 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248;

CONSIDERATO il suggerimento più volte espresso dall’ISPRA di valutare l’opportunità di prevedere l’utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

PRESO ATTO che, sono disponibili in modo limitato e con elevati costi, le munizioni atossiche a palla singola non utilizzabili nella maggioranza dei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l’utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, una diffusa impossibilità di utilizzo del proprio fucile ad anima liscia e, di conseguenza, l’obbligo dell’acquisto di un fucile ad anima rigata o di un nuovo fucile a canna liscia;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l’attuale legge 157/1992 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il fucile ad anima liscia e che pertanto, pur avendo considerato il suggerimento dell’ISPRA, non è possibile vietare l’utilizzo generalizzato di munizioni contenenti piombo per la caccia al cinghiale (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019);

DATO ATTO che la Regione Toscana ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell’esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio toscano si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni. Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria per l’adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (TAR Piemonte, Sez. I, ord. n. 691/2010; TAR Marche, Sez. I, ord. n. 624/2010; TAR Liguria, Sez. II, n. 772/2014; TAR Umbria, Sez. I, n. 27/2019), calendario che contiene comunque un richiamo alle particolari disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In conclusione, per tutte le zone ZPS e SIC della Toscana la Regione ha già predisposto, nell’ambito della vigente pianificazione faunistico venatoria, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, contenute tra l’altro in ambito locale, nei vigenti

piani faunistico venatori provinciali. Conseguentemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” si intende porre le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);

RITENUTO, quanto al richiamo dell'ISPRA alle Linee Guida nazionali per la VInCA approvate dalla Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome (Intesa del 28.11.2019) secondo le quali (cfr. punto n. 3) anche i calendari venatori dovrebbero essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale:

- che esse si auto-definiscono come un documento di “indirizzo”, “di carattere interpretativo e dispositivo”, contenente “indicazioni” ed “elementi di approfondimento ed interpretazione”;
- che l'ISPRA ha inammissibilmente ignorato la nota della Direzione Generale del Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 13415 del 25.02.2020) inviata alle Regioni con cui si specifica che le Linee Guida, in quanto documento di indirizzo a carattere interpretativo, non possono modificare la vigente normativa nazionale;
- che la stessa comunicazione dirigenziale si rifà sia all'art. 6.3 della Dir. Habitat sia all'art. 5 DPR n. 357/1997 sia all'art. 5 D.lgs. 152/2006 che sottopongono alla procedura integrata VAS – VInCA solo gli atti di pianificazione e non anche gli atti di calendarizzazione dell'attività faunistico venatoria come del resto costantemente affermato in giurisprudenza (oltre alle già citate, TAR Lombardia, Sez. II, n. 365/2014; TAR Marche, Sez. I, n. 271/2017);
- che in questo senso le Linee Guida sono state impugnate con ricorso al TAR del Lazio notificato anche a questa Regione (ricorso R.G. n. 2064/2020);
- che la ridetta nota dirigenziale del Ministero dell'Ambiente del 25.2.2020 esclude dalla procedura integrata VAS – VInCA i calendari venatori che siano conformi a piani faunistico venatori già assoggettati alla stessa procedura;
- che nella Regione Toscana, per le considerazioni svolte in premessa, è perdurante la validità ultraquinquennale del Piano Faunistico Venatorio regionale e comunque la perdurante validità dei piani faunistico venatori provinciali per l'espressa previsione di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 3/1994 che sono stati sottoposti a procedura di VAS – VInCA ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR

357/1997 e dell'art. 5, comma 2, lett. b) L.R. n. 10/2010 (per riferimenti TAR Marche, Sez. I, ord. n. 174/2019);

- che la verifica dei contenuti del calendario faunistico venatorio regionale 2023/2024 di cui al presente atto ne ha dimostrato la coerenza con le finalità di tutela e conservazione dei siti Natura 2000 della Toscana;

- che pertanto il presente Calendario Venatorio, in conformità alla richiamata nota di chiarimenti della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25.2.2020 n. 13415, non deve essere sottoposto a VINCA;

CONSIDERATO che relativamente a quanto disposto all'art. 18 comma 6 della Legge 157/92, si rappresenta che l'art. 1 comma 3 della L.R. 20/2002 comprende tale fattispecie concedendo tra il 1° ottobre ed il 30 novembre la fruizione continuativa della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria;

RITENUTO relativamente al prelievo venatorio all'interno degli istituti gestiti dagli ATC, di autorizzare il prelievo alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

RITENUTO relativamente alle attività di allenamento e l'addestramento dei cani, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 della L.R. 20/2002 di renderle consentite dal 27 di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nel periodo dal 20 agosto al 26 agosto tali attività saranno possibili nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

VISTO l'Allegato B) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate alcune particolari disposizioni per i singoli comprensori regionali;

VISTO l'Allegato C) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, contenente i periodi di caccia in braccata per ciascuno dei comprensori regionali;

VISTO quanto riportato nella L.R. 3/94 all'art. 28 comma 9 bis, relativamente all'obbligo previsto di annotazione nel tesserino venatorio della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta subito dopo l'abbattimento accertato;

VISTA la DGRT n. 803 del 24.07.2017, "Adozione della App del tesserino venatorio digitale denominata TosCaccia e indicazione delle specifiche necessarie al suo utilizzo";

CONSIDERATO che l'utilizzo da parte dei cacciatori toscani della App TosCaccia è facoltativo e non obbligatorio. I cacciatori residenti in Toscana, devono, entro e non oltre il 16.09.2023 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:

a) scaricare l'App TosCaccia sul proprio cellulare ed utilizzarla al posto del tesserino cartaceo;

b) continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale e disinstallare la l'App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata;

CONSIDERATO necessario indicare le modalità di ritiro e utilizzo del tesserino venatorio alla luce delle modifiche intervenute sulla normativa vigente;

CONSIDERATO in particolare che per le Aziende Agrituristiche venatorie sussiste l'obbligo di possesso del tesserino venatorio da parte del cacciatore, ma non sussiste altresì l'obbligo di annotarvi la selvaggina abbattuta;

CONSIDERATI gli esiti delle procedure istruttorie operate dagli uffici regionali, delle consultazioni e delle osservazioni sulla bozza di Calendario Venatorio 2023/24, promosse e pervenute all'Assessorato da parte delle Associazioni e degli ATC, e le scelte operate dalla Giunta regionale nell'ambito delle facoltà discrezionali previste dalla norma vigente, in merito agli argomenti di cui al presente atto;

RILEVATO l'articolo 32, comma 1, lett. aa della L.R. 3/94 prevede il divieto di "cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione" e che tali valichi sono quelli individuati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 419 del 30.10.1995 e sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

CONSIDERATO che, ai sensi art. 76 comma 4 lettera b della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi da incendio vige per cinque anni il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB;

DATO ATTO che, come indicato da ISPRA nel proprio parere, per dare un'informazione completa ai cacciatori, nel testo del calendario venatorio occorre indicare che in Italia il divieto di utilizzo delle cartucce caricate con pallini di piombo in corrispondenza delle zone umide situate all'interno delle ZPS e delle ZSC (introdotto con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007) è stato esteso a tutte le zone umide presenti sul territorio dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, entrato in vigore il 15 febbraio 2023. Tale regolamento ha introdotto anche il divieto di trasportare munizioni spezzate al piombo all'interno delle zone umide e in un raggio di 100 metri dalle stesse;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:

1.1) dal 17 settembre al 31 dicembre 2023 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristiche-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2024, in presenza di specifici piani di prelievo;

1.2) dal 17 settembre al 30 novembre 2023 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato B al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2023 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristiche venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 la caccia è consentita alla specie allodola;

- 1.4)** dal 17 settembre al 7 dicembre 2023 la caccia è consentita alla specie lepore comune;
- 1.5)** dal 17 settembre al 30 ottobre 2023 la caccia è consentita alle specie combattente, quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;
- 1.6)** dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2024 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
- 1.7)** dal 1 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita alla specie moretta;
- 1.8)** dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;
- 1.9)** la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2024 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistiche Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell'istituto;
- 1.10)** la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2024 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
- 1.11)** la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza all'interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

2) di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

- 2.1)** il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato C) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.2)** nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;
- 2.3)** il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 589 del 29/05/2023 e successive integrazioni. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;
- 2.4)** nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, a tutti i cacciatori iscritti all'ATC. Nelle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie, poste sia in area non vocata che vocata, nei territori

fuori dai recinti, l'attività in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023;

2.5) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agriturismo-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione, in forma singola, in girata. E' consentita inoltre all'interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata nei tempi disposti nell'Allegato C) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie il titolare indica i tre mesi di attività per la forma singola, la girata e la braccata all'interno del periodo 01.10.23-31.01.24; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agriturismo-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata. E' consentita inoltre in braccata nei tempi disposti nell'Allegato C) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie il titolare indica i tre mesi di attività per la forma singola, la girata e la braccata all'interno del periodo 01.10.23-31.01.24; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 74, 4° comma del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale;

2.8) ai sensi di quanto previsto all'art. 68, 4° comma del DPGR 36/R/2022 nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- tortora 15 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo della tortora della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 5.000 capi;
- moretta, 20 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2024 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 420 capi;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

4.1) dal 9 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 9 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo comunicate all'ATC e dai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2024 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale

e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000. La eventuale manifestazione di “ondate di gelo”, ovvero il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonché mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale;

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2024 la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie.

4.5) dal 1° al 31 gennaio 2024, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.6) dal 1° al 31 gennaio 2024 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;

4.7) dal 9 al 31 dicembre 2023 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate. Nello stesso periodo è consentito l'uso del “cane limiere” abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata nelle aree non vocate;

4.8) dal 9 al 31 dicembre 2023 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);

4.9) dal 9 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 è consentito l'uso del cane da tana per la caccia alla volpe;

4.10) il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati;

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nel periodo dal 27 agosto 2023 al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 14.09.2023), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale. Nel periodo dal 20 agosto al 26 agosto tale attività sarà possibile nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;

- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Moriglione (*Aythya ferina*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno;

9) di disporre altresì che ai sensi della DGR n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all'applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti anagraficamente in Toscana, devono, entro e non oltre il 16.09.2023 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:

- a) utilizzare l'App TosCaccia installata sul proprio cellulare al posto del tesserino cartaceo;
- b) utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale, disinstallando la App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata;

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28, comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L'annotazione della casella di "caccia in forma vagante" è opzionale ed è fatta dal cacciatore esclusivamente per contribuire alla raccolta di dati statistici;

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'Applicazione denominata "TosCaccia", o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia";

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione ovvero una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell'arco temporale di apertura anticipata;

13) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati B) e C) al presente provvedimento;

14) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

15) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia (SIFV).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI